

LA PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1

Finalità

La presente legge introduce nell'ordinamento giuridico italiano lo strumento processuale dell'azione collettiva al fine di tutelare i diritti dei soggetti coinvolti da illeciti plurioffensivi e disincentivare la progettazione ed il compimento degli stessi illeciti.

Art. 2

Definizioni

Si intendono per:

- a) "azione collettiva": l'azione giudiziaria finalizzata all'accertamento di responsabilità contrattuali e/o extracontrattuali ed alla condanna al risarcimento del danno e/o alla restituzione di somme di denaro ad una pluralità di soggetti;
- b) "classe": l'insieme dei soggetti danneggiati univocamente identificabili attraverso la definizione della classe decretata dal Giudice ed iscritti nell'apposito elenco tenuto dal curatore amministrativo;
- c) "promotore della classe": il soggetto la cui istanza di azione collettiva è stata selezionata dal Giudice in rappresentanza della classe;
- d) "curatore amministrativo": il consulente nominato dal Tribunale che ha il compito di raccogliere tutte le istanze di iscrizione alla classe e di procedere al riparto dell'eventuale risarcimento ottenuto dall'azione collettiva;
- e) "illecito plurioffensivo": atto o fatto illecito, omissione, inadempimento contrattuale o extracontrattuale lesivo di un diritto soggettivo o di un interesse meritevole di tutela giuridica di una pluralità di soggetti. L'illecito è plurioffensivo quando il medesimo atto, fatto, omissione o inadempimento leda contemporaneamente diritti e/o interessi di una pluralità di soggetti ovvero sia ripetuto, con simili modalità, nei confronti di una pluralità di soggetti.

Art. 3

Legittimazione ad agire

- 1. Chiunque abbia interesse può richiedere al Tribunale del luogo ove ha sede il convenuto, o uno dei convenuti, la condanna al risarcimento dei danni e la restituzione di somme dovute direttamente ai singoli appartenenti alla classe, in conseguenza di illeciti plurioffensivi, commessi da soggetti pubblici o privati.
- 2. I comitati e le associazioni che tutelino gli interessi della classe sono altresì legittimati a promuovere le azioni collettive purché lo facciano congiuntamente ad almeno un soggetto che vi abbia interesse.
- 3. Ciascun potenziale componente della classe che non intenda partecipare all'azione collettiva, o che abbia richiesto di essere escluso, ai sensi dell'articolo 9, comma 4, può avviare un'azione giudiziaria contro il medesimo convenuto per i medesimi fatti. La pendenza di un'azione collettiva non costituisce litispendenza, ai fini dell'articolo 39 del Codice di procedura civile, per i soggetti che non abbiano, al momento dell'avvio dell'azione individuale, espressamente aderito all'azione collettiva.

Art. 4

Istanza di ammissione

- 1. L'istanza per l'ammissione dell'azione collettiva deve contenere, oltre alla trascrizione integrale della citazione che si intende notificare al convenuto o ai convenuti, completa di tutti gli elementi di cui all'articolo 163 del Codice di procedura civile:
 - a) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
 - b) il nome, il cognome, la residenza, il luogo e la data di nascita del promotore della classe che si

candida; il nome, il cognome e la residenza, o il domicilio o la dimora, del convenuto o dei convenuti. Se il promotore della classe o il convenuto sono una persona giuridica, un'associazione o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;

c) l'indicazione del numero di telefax o dell'indirizzo di posta elettronica presso cui il difensore dichiara di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del procedimento;

d) la proposta di definizione di classe contenente i criteri per identificare univocamente i soggetti facenti parte della classe a cui si riferiscono le medesime argomentazioni in fatto ed in diritto;

e) la domanda di risarcimento del danno o di restituzione di una somma di denaro almeno sommariamente indicata nel suo ammontare o con indicazione dei criteri per la sua determinazione o determinabilità;

f) in aggiunta a quanto previsto all'articolo 163 del Codice di procedura civile, una esposizione sommaria e riassuntiva dei fatti e degli elementi di diritto oggetto della domanda nonché delle domande proposte;

g) l'esposizione sommaria dei fatti e degli elementi di diritto oggetto della domanda;

h) l'elenco dei soggetti appartenenti alla classe che si richiede poter essere rappresentanti dal promotore della classe indicato alla precedente lettera b; tale elenco deve contenere il nome, il cognome la residenza, il luogo, la data di nascita ed il danno documentabile.

i) per ciascun soggetto nominativamente indicato nell'elenco di cui alla precedente lettera h, deve